



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
TURISMO  
SETTORE 09 - VIGILANZA ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI**

---

*Assunto il 24/09/2021*

*Numero Registro Dipartimento: 1238*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9678 del 28/09/2021**

**OGGETTO: DECRETO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 73 LETTERA A D.LGS. 118/2011 PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALL'ORDINANZA ESECUTIVA N.R.G.E.3516/2019 DEL 03/12/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO IN FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE M.M. C/FONDAZIONE FIELD DEBITORE ESECUTATO E REGIONE CALABRIA TERZO PIGNORATO..**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI GENERALE REGGENTE

### PREMESSO che:

- l'art. 34, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Calabria;
- la Legge Regionale n. 8 del 26 giugno 2003, con la quale è stata istituita la Fondazione Field, quale Ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa contabile e patrimoniale;
- la Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013 recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità" il cui art. 8 co. 1, che prevedeva l'accorpamento della FIELD ad Azienda Calabria Lavoro, viene abrogato e sostituito dalle disposizioni della successiva L.R. n. 8 del 6 aprile 2017;
- con la legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 recante Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – "Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio" – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro (BURC n. 32 del 7 aprile 2017) è stata posta in liquidazione la fondazione Field,
- l'art. 2 della suddetta Legge, che trasferisce, a partire dalla data di liquidazione della Fondazione, tutte le funzioni di competenza della stessa ad Azienda Calabria Lavoro;
- l'art. 3 della medesima Legge Regionale, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nomini con decreto un commissario liquidatore, per le funzioni connesse alla liquidazione della Fondazione;
- con DPGR n. 6 del 07/02/2018 veniva nominato l'avv. Rodolfo Elia, Dirigente regionale, Commissario Liquidatore della FIELD, con decorrenza immediata e per la durata di 60 giorni;
- successivamente, con DPGR. n. 35 del 12/05/2021, è stato conferito l'incarico di Commissario liquidatore all'avvocato Francesco Saverio Bonacci;
- che con ordinanza di assegnazione del 03/12/2020 l'On.le Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile si pronunciava definitivamente nella causa recante numero di ruolo 3516/2019, avente ad oggetto espropriazione mobiliare presso terzi, condannando l'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese legali quantificate in € 14.786,02, (considerato il regime forfettario);

### CONSIDERATO che:

- il Sig. G. E., con ricorso del 14.10.2011, ha chiesto al tribunale di Catanzaro di riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro che ha intrattenuto con la Fondazione "Formazione Innovazione Emersione Locale Disegno del Territorio" - Field – dal 14.3.2005 al 31.12.2009, formalmente in forza dei sei contratti a progetto.
- il tribunale ha rigettato il ricorso, perché:
  - a) ha rilevato l'inapplicabilità della normativa in materia di lavoro a progetto alle professioni intellettuali, come quella di giornalista svolta dal ricorrente, per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in albi professionali, con la conseguenza che le eventuali lacune e ir-

regolarità dei contratti di lavoro stipulati con la Fondazione resistente non determinano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 che il ricorrente invece invoca;

b) ha ritenuto che la subordinazione, nel caso di esercizio di attività intellettuali, sia integrata dalla eterodirezione del tempo di lavoro, ossia dall'assoggettamento del prestatore all'obbligo giuridico di rispettare l'orario di lavoro che, tuttavia, l'istruttoria svolta non ha rilevato sussistere nel caso di specie, poiché lo stesso ricorrente ha ammesso di non avere un orario fisso e di avere margini di autonomia nell'organizzare la propria attività. In assenza di tale indice decisivo, il tribunale ha perciò reputato irrilevante, ai fini del riconoscimento della subordinazione, l'ulteriore elemento emerso dall'istruttoria e rappresentato dalla cadenza mensile dei compensi percepiti dal ricorrente.

- il Sig. G. E. ha appellato la sentenza;
- la Fondazione appellata ha resistito per eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in appello perché non rispetta il paradigma contenutistico e funzionale dell'art. 434 c.p.c. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato;
- la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da G. E., con ricorso depositato il 06.08.2015, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 477/15, resa in data 7.5.2015, ha così provveduto accogliendo l'appello per quanto di ragione e in riforma della gravata sentenza: a) accerta che tra G. E. e la Fondazione FIELD è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 15.3.2005 al 31.12.2010; b) condanna la Fondazione FIELD a corrispondergli le differenze retributive nella misura di € 93.678,78 e il t.f.r. pari a € 11.335,29, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole frazioni del credito al soddisfo; Condanna la Fondazione FIELD a rifondere a controparte le spese del giudizio, che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 5.900,00 per il primo grado e in € 4.800,00 per l'appello, oltre accessori di legge. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del 15/06/2017.

**PRESO ATTO** che:

- con sentenza n.1394/2017 resa nel proc.n. 1057/2015, pubblicata il 02.08.2017, la Corte d'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro, accoglieva l'appello proposto dal Sig. G. E., con ricorso depositato il 06.08.2015, e condannava la Fondazione Field a rifondere a controparte le spese del giudizio, distratte a favore del difensore Avv. M.M., liquidandole in € 5.900,00 per il primo grado e in € 4.800,00 per l'appello oltre accessori di legge;
- che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 19.08.2017, veniva notificata alla Fondazione F.I.E.L.D in persona del Commissario liquidatore p.t. il 18.09.2017;
- che all'udienza del 14/09/2020 l'Avv. M.M., depositava l'originale dell'ordinanza di assegnazione somme del 06/11/2019 ed allegava memorie ex art 549 c.p.c.; la stessa depositava altresì le

note ex art. 549 della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali, rilevando testualmente che “ *la dichiarazione riguarda solo un Dipartimento per stessa ammissione del Dirigente*” ed ancora che “*dalla procura della Regione Calabria si evince che il legale rappresentante p.t. ha delegato tutti i Dirigenti dei Settori a fare le relative dichiarazioni, sebbene nessuno l’abbia fatto nonostante siano stati autorizzati in tal senso*”;

- che per tale ragione, l’Avv. M.M. chiedeva al Giudice per l’Esecuzione di emettere il provvedimento di assegnazione somme;
- che l’Ill.mo Tribunale di Catanzaro in funzione del GE fissava udienza di prosecuzione per il 03/12/2020, disponendo che il terzo pignorato in forza dell’atto di pignoramento provvedesse a rendere la dichiarazione ex art 547 cpc con riferimento ai singoli Dipartimenti della Regione Calabria;
- che con ordinanza di assegnazione del 03/12/2020 l’On.le Tribunale di Catanzaro Prima Sezione Civile si pronunciava definitivamente nella causa recante numero di ruolo 3516/2019, avente ad oggetto espropriazione mobiliare presso terzi, condannando l’Amministrazione Regionale al pagamento delle spese legali quantificate in € 14.786,02, (considerato il regime forfettario) di cui: € 13.284,62 quali somme riportate in precetto (detratta l’IVA in quanto non dovuta perchè appartenente al Regime Forfettario); € 34,00 quali spese notifica precetto e pignoramento; € 166,00 quali CU e Marca da bollo iscrizione pig.to; € 1076,40 quali Spese Liquidate procedura esecutiva, comprensive di rimb. Forf 15% E cpa 4%; € 25,00 notifica ordinanza assegnazione somme; € 200,00 quali spese di registrazione Ordinanza, come richiesto e riportato nella nota spese dell’Avv. M. M.;

**RITENUTO** necessario ottemperare al disposto del Giudice per l’Esecuzione, con il presente provvedimento, al fine di non incorrere in aggravii di spesa, riconoscendo, quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, co. 1, lettera a) del D.lgs n. 118/2011, l’importo complessivo di **€ 14.786,02 (quattordicimila-settecentottantasei/02)**

**STABILITO** che l’importo complessivo di **€ 14.786,02 (quattordicimilasettecentottantasei/02)** oggetto del riconoscimento, sarà recuperato dalla regione mediante compensazione con altri importi a qualunque titolo dovuti alla Fondazione medesima nel corso della procedura di liquidazione;

**ATTESTATO** che:

- con mail del 02.07.2021, il Commissario liquidatore di Field, Avv. Bonacci, trasmetteva al Dipartimento Lavoro, attività produttive, sviluppo economico e turismo la documentazione relativa all’ordinanza di assegnazione somme, facendo presente che il G.E. ha ritenuto di assegnare le somme, considerando la dichiarazione resa dalla Direzione Generale p.t. del Dipartimento lavoro non conforme al dettato dell’art.547 c.p.c. e pertanto invitava il Dipartimento a pagare tali somme;

- in data 07/09/2021, il Settore 9 Vigilanza Enti, Società e Fondazioni, sollecitava l'Avvocatura circa un riscontro alla richiesta effettuata con pec del 19/07/2021 e pec del 21/07/2021 con le quali, facendo riferimento all'ordinanza di assegnazione somme del 03/12/2020 Proc. N. 3516/2019 R.G.Es. M.Trib. civile di CZ-M.M.c/FIELD, chiedeva di voler indicare un Capitolo sul "Fondo rischi per contenzioso legale", al fine di poter impegnare le somme necessarie al pagamento di quanto disposto in sentenza;
- l'Avvocatura con riferimento alla pec del 07/08/2021, riscontrava che, posto che la Regione Calabria nel procedimento de quo risulta essere terza pignorata, le somme oggetto di pignoramento non possono essere preventivamente iscritte sul fondo rischi per contenzioso legale;
- la liquidazione in forza dell'Ordinanza Esecutiva citata in premessa, sarà posta a carico del cap. U8201043801 "Fondo per debiti nei confronti di Enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, così come indicato con nota prot. n. 381456 del 07.09.2021 dal Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria del Dipartimento Economia e Finanza, in riscontro alla richiesta di disponibilità di somme inoltrata dal Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, attività produttive e turismo con nota prot. n. 362392 del 20/08/2021.

**ACCERTATO** che:

- la suddetta obbligazione rientra nei casi previsti dall'art. 73, lettera a) "Sentenze esecutive" del D.lgs.118/2011, ed è possibile procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza sopra indicata, mediante il presente provvedimento;
- a seguito di controllo amministrativo/contabile effettuato sul sistema informativo COEC del Bilancio Regionale, non è stato disposto alcun pagamento precedente a favore del creditore procedente Avv. M. M.-per i crediti vantati ed intervenuti di cui alle Ordinanze Esecutive in premessa citate; (verifica effettuata dalla Direzione Generale il cui esito è stato trasmesso al Settore 9 con mail del 10.09.2021)
- in esito alla richiesta effettuata all' Avvocatura regionale da parte del Settore 9 con pec del 13.09.2021, con la quale si chiedeva di comunicare se fossero stati effettuati pagamenti per spese di giudizio a favore dell'avvocato procedente Avv. M. M, al fine di ottemperare alle verifiche preliminari richieste con la circolare prot. n. 150388 del 31/03/2021 del Dipartimento Economia e Finanze, l'Avvocatura con pec del 20.09.2021 riscontrava comunicando che il credito di trattasi non è stato azionato esecutivamente.

**VISTI:**

- la L.R. n. 7/1996 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "l'adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione” per come modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della G.R. - Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 118 dell’11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/20 Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i. - INTEGRAZIONI”;
- la D.G.R. n. 144 del 18.06.2020 avente ad oggetto “D.G.R. 98/20 Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i. - Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla D.G.R. n.91/2020 e n. 98/2020”;
- la Dgr n.271 del 28.09.2020 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della G.R.- Approvazione modifiche del REG. n.3 del 19 febbraio 2019 e smi."
- la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale Reggente del neo istituito Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo”, il dott. Roberto Cosentino;
- il D.P.G.R. n. 121 del 01 ottobre 2020 di nomina del dott. Roberto Cosentino quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo” della Giunta della Regione Calabria;
- il Decreto Dirigenziale n. 10090 del 06/10/2020 con cui, per il Settore n. 9 “Vigilanza Enti, Società e Fondazioni”, è stato conferito l’incarico temporaneo di reggenza alla dott.ssa Consolata Loddo;
- la L.R. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

#### **VISTI:**

- il D.lgs n. 118/2011, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023;

- la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

**DATO atto** che si provvederà alle pubblicazioni di quanto previsto dagli art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di riconoscere**, in forza dell'Ordinanza di assegnazione n. 3 5 1 6 /2019 emessa da Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in atti, il debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € **14.786,02, (quattordicimilasettecentottantasei/02)** in favore del creditore procedente avv. M.M. a soddisfo totale del credito azionato e delle spese professionali da liquidare con distrazione ex art. 93 - c.p.c.;
- **di riconoscere**, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, co. 1, lettera a) del D.lgs n. 118/2011, l'importo complessivo di € **14.786,02 (quattordicimilasettecentottantasei/02)**, di cui: € 13.284,62 quali somme riportate in precetto (detratta l'IVA in quanto non dovuta perchè appartenente al Regime Forfettario); € 34,00 quali spese notifica precetto e pignoramento; € 166,00 quali CU e Marca da bollo iscrizione pig.to; € 1076,40 quali Spese Liquidate procedura esecutiva, comprensive di rimb. forf. 15% E cpa 4%; € 25,00 notifica ordinanza assegnazione somme; € 200,00 quali spese di registrazione ordinanza, come richiesto e riportato nella nota spese dell'Avv. M. M occorrente per il soddisfo del debito maturato nei confronti del creditore procedente sopra indicato in forza dell'ordinanza di assegnazione citata in premessa;
- **di attestare** che la relativa liquidazione sarà posta a carico del cap. U8201043801"Fondo per debiti nei confronti di Enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari", che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, così come indicato con nota prot. n. 381466 del 07.09.2021 dal Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria del Dipartimento Economia e Finanza, in riscontro alla richiesta di disponibilità di somme inoltrata dal Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, attività produttive e turismo con nota prot. n. 362392 del 20/08/2021.
- **di stabilire** che l'importo di € 14.786,02 (quattordicimilasettecentottantasei/02), oggetto del riconoscimento sarà recuperato da parte della Regione mediante compensazione con altri importi a qualunque titolo dovuti alla Fondazione medesima nel corso della procedura di liquidazione;

- **di notificare** il presente provvedimento al Dipartimento Economia e Finanza ed alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;
- **di provvedere** con successivo atto, all'impegno delle somme eventualmente rese disponibili ed alla liquidazione delle predette somme;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, se previsto, e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di dare atto che** si provvederà alle pubblicazioni di quanto previsto dagli art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**GIURLEO FRANCESCA ILARIA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LODDO CONSOLATA**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente

**COSENTINO ROBERTO**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese**

**N. 1238/2021**

**DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
TURISMO SETTORE 09 - VIGILANZA ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI**

**OGGETTO: DECRETO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.  
73 LETTERA A D.LGS. 118/2011 PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI  
ALL'ORDINANZA ESECUTIVA N.R.G.E.3516/2019 DEL 03/12/2020 DEL  
TRIBUNALE DI CATANZARO IN FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE M.M.  
C/FONDAZIONE FIELD DEBITORE ESECUTATO E REGIONE CALABRIA TERZO  
PIGNORATO.**

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 27/09/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore  
GIORDANO UMBERTO ALESSIO  
(con firma digitale)